Condizioni contrattuali.

1. La concessione di uno (o più) dei chioschi ubicati in Piazza Muccioli viene assentita al signor/a, per un periodo di anni sei, che si rinnoverà tacitamente alla prima scadenza per un ulteriore periodo.
2. il canone di concessione viene determinato in € 1.750,00/anno per singolo chiosco delle dimensioni di circa mq.10,70, occupazioni suolo escluse;
3. ulteriori rinnovi della concessione dovranno essere subordinati all'espressa richiesta scritta da parte del concessionario che dovrà essere presentata entro il termine del 30 novembre dell'anno di scadenza della concessione in oggetto, salva la facoltà di disdetta del Comune che verrà inviata tenta giorni prima della scadenza della concessione medesima;
4. il canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertati dall'ISTAT;
5. il concessionario dovrà costituire deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone annuo. Il suddetto deposito viene versato a garanzia della proprietà comunale e verrà restituito al concessionario alla riconsegna del manufatto concesso sempreché non siano contestate al concessionario inadempienze contrattuali;
6. il mancato pagamento del canone di concessione determinerà la riscossione coattiva del debito e la revoca immediata della concessione;
7. il concessionario dovrà inoltre corrispondere la tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) in conformità alle tariffe in vigore od altro tributo che sarà in vigore in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, relativamente alle occupazioni di suolo esterne al manufatto oggetto di concessione che avranno ampiezza comparabile a quella delle attuali strutture in piazza Siro Carli;
8. il concessionario accetta l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova essendo le condizioni di manutenzione del manufatto allo stesso ben note;
9. il concessionario si impegna a mantenere nel migliore dei modi il manufatto concesso con l'obbligo di risarcire al Comune eventuali danni, comunque e da chiunque arrecati allo stesso;
10. l'Amministrazione Comunale si intende manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da danni arrecati a persone e/o cose ed il concessionario non avrà diritto a risarcimento o indennità alcuna;
11. è fatto divieto di subconcessione, di comodato e di cessione del contratto, anche parziale, e/o gratuito, pena la risoluzione ipso jure del contratto stesso per fatto e colpa del concessionario, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C.. Il contratto di concessione potrà essere volturato a terzi in caso di cessione e/o locazione d'azienda, salva motivata opposizione dell'Amministrazione Comunale;
12. l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, con effetto immediato la concessione del manufatto nel caso in cui insorgano fini di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno;
13. le migliorie, riparazioni, modifiche o lavori di adattamento del manufatto dovranno essere eseguiti dal concessionario previa richiesta di autorizzazione da presentarsi per iscritto ed al termine della concessione gli interventi effettuati rimarranno acquisiti gratuitamente in proprietà al Comune senza l'obbligo di compenso alcuno, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino del manufatto nello stato in cui questo lo ha ricevuto.
14. Salvo diverso accordo con l'Amministrazione Comunale, è fatto assoluto divieto per i primi sei anni del rapporto di mutare la destinazione del manufatto per la quale lo stesso è stato concesso ed in particolare si vieta espressamente il mutamento della tipologia merceologica specifica in oggi esercitata pena la revoca della concessione; in seguito è consentita una eventuale, ragionevole modifica di tale tipologia, tale da non essere contraria all'immagine turistica, al decoro e alla signorilità della città e della zona e salva

pertanto la motivata opposizione del Comune cui, in ogni caso, dovrà essere comunicata tale modifica. La mutata destinazione d'uso non consentita o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C.;

15. l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione sono a carico del concessionario;
16. i lavori di straordinaria manutenzione sono a carico del concessionario, salvo le riparazioni straordinarie espressamente previste a carico del proprietario dall'art.1005 del C.C.; il Comune si sostituirà al concessionario qualora questi non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essere rimborsato dal concessionario entro giorni 30 dall'avvenuta riparazione;
17. sono a carico del concessionario le spese per gli adeguamenti previsti da eventuali norme di legge (L.46/90, L.626/94 etc.). I concessionari dovranno produrre ai competenti uffici comunali le relative certificazioni entro giorni 30 dalla fine lavori. Il termine per eseguire eventuali adeguamenti è di mesi 6 dalla stipula del contratto, demandando agli uffici comunali competenti le eventuali richieste risarcitorie, in caso di inottemperanza;
18. al termine della concessione il manufatto dovrà essere restituito libero da cose e/o persone e rimesso in pristino a cura e spese del concessionario, se ciò sarà richiesto dall'Amministrazione Comunale, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo;
19. le spese relative ai consumi d'acqua, di energia elettrica e di eventuali ulteriori servizi, comprese quelle necessarie per l'eventuale installazione di nuovi contatori, saranno a totale carico del concessionario;
20. dopo il trasferimento dei chioschi, in piazza Siro Carli, Eroi, Muccioli non verranno installati nuovi chioschi per la vendita delle medesime categorie merceologiche dei chioschi dei contraenti.
21. il concessionario si impegna formalmente a trasferire la propria attività in uno dei nuovi chioschi che verranno realizzati in Piazza Muccioli nell'ambito del predetto progetto di riqualificazione estetico funzionale della zona, come da disegno di massima allegato redatto dagli uffici comunali, senza che ciò comporti la pretesa di alcun indennizzo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento presso i nuovi manufatti. In ogni caso il trasferimento avverrà dopo la fine dei lavori per lo scolmatore previsti in loco. I chioschi attuali saranno rimossi a cura e spese del Comune. Il mancato trasferimento entro il termine indicato, implicherà comunque l'obbligo di rilascio della vecchia struttura;
22. le spese occorrenti per la compilazione e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa;
23. il Comune si impegna ad adottare sistemi di viabilità e pubblicità atti ad incentivare il transito in piazza Muccioli e, in particolare, a segnalare l'esistenza del mercatino nelle cartine turistiche e con appositi cartelli stradali.

I sottoscritti titolari di chioschi di piazza Siro Carli dichiarano di essere disponibili alla stipula di concessione alle condizioni sopra indicate; il presente foglio assume pertanto il valore di proposta irrevocabile (per la durata di sei mesi) rivolta al Comune di Sanremo.

Sanremo, li 19 luglio 2006

ARRICALLA SERGIO
IANCHI FABIO
O PIPOLA DUILIO
ROSSO MILVIA
IZZA MANUELA
IZZA LUISA

CERANTOLA PIETRO
TAGGIASCO LILIANA

Foglio allegato alla propria contratto del 19.7.05

COMUNE DI SANREMO

Provincia di Imperia

SETTORE LL.PP. - SETTORE PROGETTAZIONE

RIASSETTO PIAZZA CARLI E PIAZZA MUCCIOLI

~~**Stato di fatto**~~

Planimetria generale PROGETTO

Tavola 1

Scala 1:500

Progettista: Arch. Giulia Barone Collab.: Geom. P. Dell'Isola

~~Dirigente: Ing. Gian Paolo Trucchi~~

Data 21/03/2006